



Via Abruzzi 3 - 00187 Roma  
tel. 06/8440761 - fax 06/42085830  
*E-MAIL: caaf.nazionale@cisl.it*  
SITO WEB: www.caafcisl.it

# **GUIDA AGLI SCONTI FISCALI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO PER IL 2007**

## Detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per:

- riduzione delle dispersioni termiche degli edifici (commi 344 e 345);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);
- installazione di caldaie a condensazione (comma 347);
- costruzione di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica (comma 351).

## Detrazione del 20% per:

- acquisto di frigoriferi o congelatori ad alta efficienza (comma 353);
- acquisto di televisori dotati di sintonizzatore digitale integrato (comma 357);
- installazione di motori elettrici ad alta efficienza o variatori di velocità (commi 358 e 359).

## Incentivi

- per la mobilità sostenibile (commi da 224 a 228 e comma 236)

*Risparmiare energia e puntare sulle fonti rinnovabili sono due esigenze non più rinviabili.*

*I provvedimenti inseriti dal Governo nella Finanziaria 2007 costituiscono un passo importante che ci consentirà in tempi ragionevoli di colmare il ritardo accumulato su questo fronte.*

*La spinta profondamente innovativa data al comparto delle costruzioni per una nuova edilizia a basso consumo energetico, così come le misure sulla mobilità sostenibile (favorire un parco auto ecologico per diminuire l'inquinamento) vanno infatti nella direzione di ridurre il consumo di energia facilitando il raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto.*

*La scelta attuata dal Governo è quella di incrementare la domanda, soprattutto da parte dei cittadini, di prodotti che consentono di risparmiare energia e ridurre l'impatto ambientale attraverso il riconoscimento di un vantaggio economico (beneficio fiscale e incentivi).*

*Questa Guida ha lo scopo di sintetizzare i benefici previsti dalla finanziaria 2007 fornendo le informazioni e gli strumenti necessari per la loro fruizione.*

*Trattandosi in prevalenza di incentivi fiscali da far valere nella dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo anno, gli uffici del CAAF CISL sono a disposizione dei contribuenti per fornire, se necessario, ulteriori chiarimenti, ma soprattutto tutta la consulenza e l'assistenza necessaria in relazione agli adempimenti da realizzare per poter effettivamente usufruire del beneficio.*

*Il Presidente del CAAF CISL  
(Valeriano Canepari)*

## ***Sommario***

<b>Interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico</b>	pag. 4
Normativa e prassi	pag. 4
Soggetti ammessi alla detrazione	pag. 4
Interventi per i quali spetta la detrazione	pag. 5
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	pag. 6
Interventi sull'involucro di edifici esistenti	pag. 7
Interventi di installazione di pannelli solari	pag. 8
Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	pag. 8
Adempimenti che consentono di usufruire della detrazione	pag. 9
La certificazione energetica	pag. 13
Trasferimenti degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi	pag. 17
<b>Efficienza energetica in edilizia</b>	pag. 18
Normativa e prassi	pag. 18
Certificazione energetica: le scadenze previste dal decreto legislativo	pag. 18
Nuovi livelli di isolamento termico	pag. 19
Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili nei nuovi edifici	pag. 19
Obbligo di isolamenti esterni per nuovi edifici	pag. 19
Pianificazione territoriale attenta ai parametri di efficienza energetica	pag. 19
<b>Sostituzione di frigoriferi o congelatori</b>	pag. 20
Normativa e prassi	pag. 20
Spese agevolabili	pag. 20
Adempimenti che consentono di usufruire della detrazione	pag. 20
<b>Installazione di motori elettrici ad alta efficienza o variatori di velocità</b>	pag. 21
Normativa e prassi	pag. 23
Soggetti ammessi alla detrazione	pag. 23
Interventi per i quali spetta l'agevolazione	pag. 23
Adempimenti che consentono di usufruire della detrazione	pag. 23
<b>Incentivi per la mobilità sostenibile</b>	pag. 27
Soggetti ammessi ai benefici	pag. 27
Agevolazioni previste	pag. 27
<b>Appendice</b>	
Legge 27 dicembre 2006, n. 236	pag. 29
Decreto interministeriale 19/02/2007 (riqualificazione energetica)	pag. 34
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" integrato con il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia"	pag. 40
Decreto interministeriale del 19/02/2007 (motori elettrici ad elevata efficienza ed inverter	pag. 53
Circolare Agenzia delle Entrate 31/05/2007 n. 36/E	pag. 57
Circolare Agenzia delle Entrate 27/04/2007 n. 24/E	pag. 68

## ***Interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico***

Dal 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore le agevolazioni fiscali introdotte dalla Finanziaria 2007 per vari tipi di interventi diretti ad ottenere risparmio energetico.

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 55%, da ripartire in tre anni, con importi massimi di spesa agevolabile variabili a seconda della tipologia di intervento effettuato.

Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e perciò dovrà essere suddivisa tra i possessori o i detentori che partecipano alla spesa.

La detrazione d'imposta compete alle persone fisiche per le spese sostenute esclusivamente nel 2007. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, la detrazione compete per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

L'agevolazione per interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per gli stessi interventi (36 o 41 per cento).

L'incentivo è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni.

### **Normativa e prassi**

L'agevolazione è stata introdotta dall'art. 1, commi da 344 a 349 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le istruzioni e la modulistica necessaria per usufruire della detrazione del 55% è fornita dal Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36, integra le istruzioni contenute nel decreto interministeriale precisando alcuni aspetti di dettaglio non affrontati dalla norma.

### **Soggetti ammessi alla detrazione**

Possono usufruire dell'agevolazione relativa alle spese per l'esecuzione degli interventi finalizzati al risparmio energetico sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti:

- le persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono la spesa;
- gli enti, le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, le società di fatto e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono la spesa;
- i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono la spesa.

La detrazione compete sia ai soggetti residenti che ai non residenti.

**Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.**

Gli immobili devono essere posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo. Riguardo agli immobili detenuti, costituisce titolo valido il contratto di locazione, anche finanziaria, ed il contratto di comodato registrato. Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti tramite contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

### **Interventi per i quali spetta la detrazione**

La detrazione del 55% spetta per le spese sostenute per i seguenti interventi:

- a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto interministeriale;
- b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, che riguardano strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), espressa in  $W/m^2K$ , evidenziati nella tabella di cui all'allegato D del decreto interministeriale;
- c) interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- d) interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Rientrano tra le spese agevolabili anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

### Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti si intendono **gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nella tabella sotto riportata** (allegato C del decreto interministeriale 19/02/2007).

### Allegato C del decreto interministeriale 19/02/2007

#### Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>2</sup> anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica										
	A		B		C		D		E		F
	<i>fino a</i> 600 GG	<i>a</i> 601 GG	<i>a</i> 900 GG	<i>a</i> 901 GG	<i>a</i> 1400 GG	<i>a</i> 1401 GG	<i>a</i> 2100 GG	<i>a</i> 2101 GG	<i>a</i> 3000GG	<i>oltre</i> 3000 GG	
$\leq 0,2$	10	10	15	15	25	25	40	40	55	55	
$\geq 0,9$	45	45	60	60	85	85	110	110	145	145	

#### Tutti gli altri edifici

Tabella 2.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m<sup>3</sup> anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica										
	A		B		C		D		E		F
	<i>fino a</i> 600 GG	<i>a</i> 601 GG	<i>a</i> 900 GG	<i>a</i> 901 GG	<i>a</i> 1400 GG	<i>a</i> 1401 GG	<i>a</i> 2100 GG	<i>a</i> 2101 GG	<i>a</i> 3000GG	<i>oltre</i> 3000 GG	
$\leq 0,2$	2,5	2,5	4,5	4,5	7,5	7,5	12	12	16	16	
$\geq 0,9$	11	11	17	17	23	23	30	30	41	41	

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove:

- S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
- V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

L'asseverazione, in questo caso, deve contenere la specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale rientra nei parametri previsti dalla norma (inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle sopra riportate).

**Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a tali interventi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.**

**In caso di spese condominiali, trattandosi di un intervento riferito all'intero edificio e non a parte di esso, la detrazione massima di 100.000 euro deve ritenersi il limite complessivo della detrazione da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.**

Possono rientrare in questa tipologia di interventi, che consentono un limite di detrazione più elevata, anche quelli relativi alla sostituzione delle strutture opache orizzontali (pavimenti e soffitti), degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale, anche con caldaie a condensazione, purchè tali interventi determinino, sull'intero edificio, un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle precedenti tabelle.

### Interventi sull'involucro di edifici esistenti

Per interventi sull'involucro di edifici si intendono gli **interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali** (pareti esterne), **finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, evidenziati nella tabella sotto riportata** (allegato D del decreto interministeriale 19/02/2007).

#### **Allegato D del decreto interministeriale 19/02/2007**

Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m<sup>2</sup> K)

Zona climatica	strutture opache verticali U (W/m <sup>2</sup> K)	finestre comprensive di infissi U (W/m <sup>2</sup> K)
A	0,72	5,0
B	0,54	3,6
C	0,46	3,0
D	0,40	2,8
E	0,37	2,5
F	0,35	2,2

Riguardo agli interventi che comportano una **riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi che costituiscono l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie**, sono da considerarsi agevolabili le spese inerenti a:

- **fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;**
- **fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;**
- **demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.**

Riguardo agli interventi che comportano una **riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi**, sono da considerarsi agevolabili le spese inerenti a:

- **miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;**
- **miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.**

L'asseverazione, nel caso di interventi sull'involucro di edifici esistenti, deve contenere la specifica del valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella sopra riportata.

L'asseverazione relativa al rispetto dei requisiti minimi, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

**Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a tali interventi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.**

### **Interventi di installazione di pannelli solari**

Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'**installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.**

Con riferimento a tali interventi, sono da considerarsi agevolabili le spese inerenti alla **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.**

L'asseverazione, in questo caso, deve specificare il rispetto dei seguenti requisiti:

- che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
- che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
- che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato;
- che l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

**Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a tali interventi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 % degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U.**

### **Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale**

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono **gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.**

Con riferimento a tali interventi, sono da considerarsi agevolabili le spese inerenti allo smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Nell'asseverazione, in questo caso, deve essere specificato che:

- sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a  $93 + 2 \log P_n$ , Dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di  $P_n$  maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
- sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 C.

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti con potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato in precedenza, l'asseverazione deve contenere le seguenti ulteriori specificazioni:

- che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
- che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
- che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

**Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a tali interventi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.**

Rientra nell'ambito di questa tipologia di interventi agevolabili anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È invece escluso dall'agevolazione il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

#### **Adempimenti che consentono di usufruire della detrazione**

Per usufruire dell'agevolazione è necessario:

- **Acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dal decreto interministeriale, agli articoli 6, 7, 8 e 9.** Questa

asseverazione può essere inclusa in quella resa, obbligatoriamente ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze che gli sono attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

- ▶ **Acquisire e trasmettere la documentazione all'ENEA, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008** o, nel caso di soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, **ottenendo ricevuta informatica, attraverso il sito internet: [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it) o, in alternativa, inviando a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica.**

La documentazione da inviare ad ENEA è costituita da:

- **copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica;**
- **scheda informativa relativa agli interventi realizzati che deve contenere i dati elencati nello schema riportato nella pagina successiva** (allegato E del decreto interministeriale 19/02/2007). Questa scheda consentirà all'ENEA di effettuare l'attività di monitoraggio al fine di fornire al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati, in termini di risparmio energetico, degli interventi agevolati.
- ▶ I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono **effettuare il pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario o postale dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.**
- ▶ **Conservare ed esibire, a richiesta degli uffici: l'asseverazione del tecnico abilitato e copia della documentazione inviata ad ENEA nonché la ricevuta dell'avvenuto invio, le fatture o le ricevute fiscali attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e copia del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.**

Per usufruire della detrazione è necessario che nella fattura sia evidenziato il costo della manodopera impiegata per la realizzazione dell'intervento.

Il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo. **Nel caso di una ditta individuale**, che renda la prestazione di servizio attraverso l'attività del solo titolare, **non deve essere indicato alcun costo per la manodopera**, ma dovrà essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa.

Nel caso di un'**impresa con dipendenti**, in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l'imprenditore dovrà **specificare il costo della manodopera impiegata escludendo quello relativo al proprio apporto di lavoro.**

Nel caso in cui i lavori siano **effettuati dalla ditta incaricata avvalendosi**, in tutto o in parte, **del lavoro di un soggetto non dipendente, in forza di un contratto di opera o di un subappalto,**

nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicato. (Circolare n. 11/E del 2007)

#### Allegato E del decreto interministeriale 19/02/2007

Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese :

Se persona fisica indicare : Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;

Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;

Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale

Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare: il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l'amministratore o un condomino.

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:

Indicare l'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP o dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);

3. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:

Comma  344  345  346  347

Pareti verticali

- Superficie m<sup>2</sup>.
- Trasmittanza precedente - attuale W/m<sup>2</sup>K
- verso esterno o parti non riscaldate  Si  No

Pareti orizzontali o inclinate

- Tipo (Pavimenti, solai, falde tetto)
- Superficie m<sup>2</sup>.
- Trasmittanza precedente - attuale W/m<sup>2</sup>K
- verso esterno o parti non riscaldate  Si  No

Infissi

- Tipologia esistente (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto; tipo di vetro singolo, doppio, a bassa emissione .....
- Sostituzione infisso  Si  No se "si" indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro
- Sostituzione vetro  Si  No se "si" indicare la nuova tipologia del vetro
- Superficie mq. totale vetro e telaio
- Trasmittanza attuale W/m<sup>2</sup>K

Solare Termico

- Superficie netta m<sup>2</sup>.
- Tipo installazione (tetto piano, falda....)
- Inclinazione %
- Orientamento  N  S  E  O  NE  NO  SE  SO
- Accumulo (litri)                      Accumulo sanitario (litri)
- Integrazione con riscaldamento  Si  No
- Integrazione con produzione di acqua calda sanitaria  Si  No

- Fluido di scambio (acqua, glicole, altro)

**Climatizzazione invernale**

- Caldaia a condensazione e distribuzione a bassa temperatura/caldaia tradizionale
  - Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW
  - Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito kW
  - Integrazione con accumulo di calore
  - Tipo di accumulo calore: Solare termico, cogenerativo, pompa di calore
  - Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore
  - Tipologia di contabilizzazione del calore prevista.
4. Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento (kWh)
5. Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali (Euro):
6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):
7. Costo delle spese professionali (Euro):

Data e firma del richiedente

Data e Firma del tecnico compilatore

Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa IVA, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici deve essere conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore e la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.

### La certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica è un documento, redatto da un tecnico abilitato, che può essere anche lo stesso tecnico che ha predisposto l'asseverazione, attraverso il quale è possibile capire come è realizzato, dal punto di vista dei consumi, un edificio. È inoltre corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

#### **La certificazione energetica attesta la prestazione energetica dell'edificio.**

Per prestazione energetica si intende **la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.**

Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.

I calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono effettuati conformemente a quanto previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto 192/2005 rimandava l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione energetica all'8 ottobre 2006, rinviando a successivi decreti attuativi la definizione di linee guida che, ad oggi, non sono ancora state emanate.

La mancata definizione delle linee guida per la certificazione non creano comunque incertezza in quanto l'attuale schema di decreto provvede a fissare una disciplina transitoria in base alla quale fino a quando le linee guida non saranno emanate e rese operative la certificazione energetica potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione fatto dal progettista dell'edificio o dal direttore dei lavori.

L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell'appartamento interessato, anche:

- su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
- sulla valutazione di un appartamento analogo che sia rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia di immobile.

Dal 1° gennaio 2007 l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti (maggiore efficienza energetica).

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale 19/02/2007 (Ministero Economia), l'**attestato di certificazione energetica degli edifici** deve essere prodotto, successivamente all'esecuzione degli interventi agevolati, **utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni** con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.

**In assenza di tali procedure**, in sostituzione dell'attestato di certificazione energetica è **possibile produrre l'attestato di qualificazione energetica**. Anche in questo caso deve essere predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema sotto riportato (allegato A del decreto interministeriale 19/02/2007).

**Allegato A del decreto interministeriale 19/02/2007**

<b>ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA</b> (dati riferiti alla situazione successiva agli interventi)	
<b><u>Dati generali</u></b>	
(1) Ubicazione dell'edificio:	.....
(2) Anno di costruzione:	.....
(3) Proprietà dell'edificio:	.....
(4) Destinazione d'uso:	.....
(5) Tipologia edilizia:	.....
<b><u>Involucro edilizio</u></b>	
(6) Tipologia costruttiva:	.....
(7) Volume lordo riscaldato V [m <sup>3</sup> ]:	.....
(8) Superficie disperdente S [m <sup>2</sup> ]:	.....
(9) Rapporto S/V [m <sup>-1</sup> ]:	.....
(10) Superficie utile [m <sup>2</sup> ]:	.....
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:	..... ..... .....
(12) Anno d'installazione del generatore di calore:	.....
<b><u>Impianto di riscaldamento</u></b>	
(13) Tipo di impianto:	.....
(14) Tipo di terminali di erogazione del calore:	.....
(15) Tipo di distribuzione:	.....
(16) Tipo di regolazione:	.....
(17) Tipo di generatore:	.....
(18) Combustibile utilizzato:	.....
(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kW]:	.....
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:	..... .....

**Dati climatici**

(21) Zona climatica: .....

(22) Gradi giorno: .....

**Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti**

(23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili: .....

**Risultati della valutazione energetica**

**Dati generali**

(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate: .....

(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato: .....

(26) Parametri climatici utilizzati: .....

**Dati di ingresso**

(27) Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione d'uso:

**Risultati**

(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]: .....

(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio [kWh/mq anno o kWh/mc anno]: .....

(30) Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale [kWh/mq anno o kWh/mc anno]: .....

**Lista delle raccomandazioni**

(31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici:

**Dati relativi al compilatore**

(32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all'edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all'albo professionale, residenza:

**Luogo e data Timbro e firma del tecnico**

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A

- (1) Ubicazione dell'edificio - definire l'indirizzo preciso dell'immobile con provincia, comune e CAP, oppure i dati catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno).
- (2) Dato da indicare ove disponibile
- (3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)
- (4) Destinazione d'uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93.
- (5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell'edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande ...); nel caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio ed il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio.
- (6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell'immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc).
- (7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
- (8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
- (10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
- (11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.
- (12) Anno d'installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l'anno d'installazione coincide con l'anno di costruzione dell'edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell'ultima sostituzione.
- (13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest'ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.
- (14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.
- (15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, ecc.
- (16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc.
- (17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
- (18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc.
- (19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
- (20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento.
- (21) Zona climatica: come definita all'art. 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
- (22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all'allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
- (23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l'eventuale presenza di impianti per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, ecc.).

- (24) Richiamare, con riferimento all'allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell'indice di prestazione.
- (25) Richiamare, con riferimento all'allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all'allegato B al presente decreto evidenziare l'applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 ivi richiamate.
- (26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione (Gradi giorno e temperatura esterna di progetto).
- (27) Fornire una descrizione sintetica dell'edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell'uso a cui è adibito.
- (28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26.
- (29) E' il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7).
- (30) Indicare, in relazione all'ubicazione e alla tipologia dell'edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall'allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06.
- (31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all'edificio e ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso.
- (32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l'attestazione di qualificazione energetica.

#### **Trasferimento degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi**

Analogamente a quanto previsto per le ristrutturazioni edilizie, **in caso di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale**, a titolo oneroso o gratuito, di un immobile sul quale sono stati eseguiti interventi di risparmio energetico, **le quote di detrazioni residue si trasferiscono in capo al nuovo titolare**. La detrazione resta invece **in capo al conduttore o al comodatario** che ha sostenuto la spesa, anche **nel caso in cui cessi il contratto di locazione o di comodato**.

## **Efficienza energetica in edilizia**

### **Normativa e prassi**

Il comma 351 della Legge n. 296 del 2006 stabilisce che gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che contengono i consumi energetici sia relativi all'energia primaria che per il fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il valore limite di fabbisogno di energia individuato dalla stessa norma, incluse le maggiori spese di progettazione.

Il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia" introduce le seguenti novità:

- stabilisce che dal 1° luglio 2007 scatta, per gli edifici immessi nel mercato immobiliare, l'obbligo di certificazione energetica cioè si dovrà dichiarare il consumo energetico dell'edificio;
- prevede che le Regioni, in accordo con gli enti locali, predispongano un programma di sensibilizzazione dei cittadini e di riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale;
- prevede tempi più stretti per adeguare le tecnologie edilizie ad efficaci livelli di isolamento termico e ridurre di un ulteriore 20% le dispersioni termiche nei nuovi edifici a partire dal 2010;
- impone che l'acqua domestica venga riscaldata con l'energia solare nei nuovi edifici;
- introduce l'obbligo di "protezioni solari" esterne per i nuovi palazzi, riducendo il ricorso a condizionatori;
- introduce nella pianificazione del territorio il parametro energetico.

### **Certificazione energetica: le scadenze imposte dal decreto legislativo**

Gli edifici di nuova costruzione (con permesso di costruire successivo all'8 ottobre 2005) e gli edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq soggetti ad interventi di ristrutturazione, demolizione o ricostruzione, sono dotati, al termine della costruzione medesima, ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, che dovrà essere redatto secondo i criteri e le metodologie indicate nel decreto di attuazione, che attualmente non è stato ancora emesso.

Dal 1° luglio 2007, anche per i vecchi edifici (già esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto 192 e cioè l'8 ottobre 2005) superiori a 1000 metri quadrati, è obbligatoria la certificazione energetica, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare e in caso di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) dell'intero immobile.

Dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, esclusivamente nel caso di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) dell'intero immobile.

Dal 1° luglio 2009 l'attestato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita del singolo appartamento.

Quando l'edificio è dotato di certificazione energetica, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, questo attestato deve essere allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.

Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, questo attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

#### **Nuovi livelli di isolamento termico**

Sono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico originariamente previsti per il 1° gennaio 2009 ed è stato introdotto un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010 che garantirà la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25%, rispetto ad oggi.

#### **Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili nei nuovi edifici**

In tutti i nuovi edifici è previsto l'obbligo di fare uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda, e di un impianto fotovoltaico. Le modalità applicative di queste misure saranno definite successivamente con apposito decreto. Qualora si contravvenga a tali obblighi è necessario motivarla tramite una relazione tecnica.

È previsto inoltre un percorso procedurale agevolato per l'utilizzo di caldaie ad alta efficienza nelle zone climatiche più fredde al posto dei vecchi impianti di riscaldamento.

#### **Obbligo di schermanti esterni per i nuovi edifici**

Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 m<sup>2</sup>, è obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. A causa della notevole diffusione del condizionamento negli ultimi anni i consumi elettrici sono molto cresciuti molto. Considerando solo gli impianti sotto i 7 kW i consumi sono di 11 TWh/a per, con emissioni pari a 6 Mt CO<sub>2</sub>/a. La domanda di punta estiva è aumentata tanto da superare quella invernale. Il 27 giugno infatti, sono stati toccati 55.619 MW, 80 MW in più rispetto al record dello scorso inverno. Il ministero dello sviluppo economico è impegnato a regolamentare la climatizzazione estiva degli edifici con prossimi decreti attuativi.

#### **Pianificazione territoriale attenta ai parametri di efficienza energetica**

Le Regioni sono tenute a considerare fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza le soluzioni necessarie all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

## Sostituzione di frigoriferi o congelatori

La Finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione dall'imposta lorda, ai fini IRPEF, pari al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate per la sostituzione di frigoriferi o congelatori e loro combinazioni (frigorifero dotato anche di congelatore) con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

La detrazione è prevista per il solo periodo d'imposta 2007 ed è riconosciuta sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino alla soglia massima di detrazione pari a 200 euro per ciascun apparecchio.

### Normativa e prassi

Il comma 353 della Legge n. 296 del 2006 disciplina l'agevolazione prevista per la sostituzione per la sostituzione di frigoriferi o congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

La circolare 27 aprile 2007, n. 24/E, definisce le modalità applicative di tale disposizione.

### Spese agevolabili

Tra le spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni si devono considerare, ai fini delle determinazioni dell'importo concretamente detraibile:

- **la spesa sostenuta per l'acquisto della nuova apparecchiatura**
- **i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dimessa.**

I contribuenti possono usufruire della detrazione soltanto per le spese debitamente documentate dal venditore.

### Adempimenti che consentono di usufruire della detrazione

Per usufruire della detrazione occorre **conservare ed esibire** a richiesta degli uffici dell'Agenzia:

- **la fattura o lo scontrino c.d. "parlante" del pagamento, nel quale devono essere riportati i dati identificativi dell'acquirente, la data dell'acquisto, la classe energetica non inferiore ad A+**
- **la documentazione fornita dal costruttore in cui sia evidenziata la classe energetica**
- **un'autodichiarazione dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.) e le modalità utilizzate per lo smaltimento dello stesso con l'indicazione dell'impresa a cui è stato consegnato il vecchio apparecchio.**

Anche i contribuenti che, nel 2007, abbiano provveduto alla sostituzione del proprio apparecchio con uno di classe energetica non inferiore ad A+, prima dell'emanazione della circolare n. 24/E, per poter fruire della detrazione, devono essere in possesso della fattura o scontrino parlante che attesti l'acquisto, e devono produrre e conservare l'autodichiarazione dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per lo smaltimento dello stesso con l'indicazione dell'impresa a cui è stato consegnato il vecchio apparecchio.

## ***Installazione di motori elettrici ad alta efficienza o variatori di velocità***

Il provvedimento relativo all'acquisto e installazione di motori ad alta efficienza e inverter prevede una **detrazione fiscale del 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore o intervento, in un'unica rata.**

Si considerano **motori ad elevata efficienza i motori elettrici asincroni trifasi alimentati alla tensione di 400 V e 50 Hz, a due o quattro poli che hanno, per ogni classe di potenza elettrica, un rendimento elettrico a pieno carico e alla tensione e frequenza nominali, maggiore o uguale a quello riportato nella tabella sottostante per le due differenti polarità.**

Motori ad elevata efficienza. Rendimenti minimi in funzione della potenza nominale

<b>Potenza nominale kW</b>	<b>2 poli</b>	<b>4 poli</b>
5,5	88,6%	89,2%
7,5	89,5%	90,1%
11	90,5%	91,0%
15	91,3%	91,8%
18,5	91,8%	92,2%
22	92,2%	92,6%
30	92,9%	93,2%
37	93,3%	93,6%
45	93,7%	93,9%
55	94,0%	94,2%
75	94,6%	94,7%
90	95,0%	95,0%

Si considerano **variatori di velocità (inverter) i dispositivi volti alla regolazione della frequenza e della tensione di alimentazione dei motori elettrici.**

Modulando la frequenza di alimentazione, questi dispositivi permettono una variazione continua della velocità di funzionamento del motore elettrico con conseguenti benefici nei consumi e nel rendimento del motore stesso.

La spesa ammissibile per l'installazione del motore ad elevata efficienza è pari ai valori forfetari riportati nella successiva tabella.

Motori ad elevata efficienza. Tetti di spesa ammissibile in funzione della potenza nominale.

Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo motore (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo motore (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo motore (euro)
5,5	700	100	800
7,5	850	100	950
11	1000	100	1100
15	1200	100	1300
18,5	1500	150	1650
22	1800	150	1950
30	2200	150	2350
37	2600	150	2750
45	3300	200	3500
55	4000	200	4200
75	5300	200	5500
90	6100	200	6300

La spesa ammissibile per l'installazione del variatore di velocità (inverter) è pari ai valori forfetari riportati nella tabella sottostante.

Variatori di velocità (inverter). Tetto di spesa massimo in funzione della potenza nominale.

Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo variatore di velocità (inverter) (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo variatore di velocità (inverter) (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo variatore di velocità (inverter) (euro)
7,5	1200	200	1400
11	1450	200	1650
15	1850	200	2050
18,5	2400	300	2700
22	2700	300	3000
30	3400	300	3700
37	3800	400	4200
45	4600	400	5000
55	5300	400	5700
75	6200	500	6700
90	7700	500	8200

Tale beneficio è cumulabile con altri incentivi predisposti dagli enti locali e con la richiesta di titoli di efficienza energetica.

### Normativa e prassi

L'agevolazione è stata introdotta dall'art. 1, commi 358 e 359 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le istruzioni per usufruire della detrazione sono fornite dal Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia.

### Soggetti ammessi alla detrazione

I beneficiari sono **soprattutto imprese, ma possono beneficiarne anche tutti i contribuenti, purché utilizzatori finali dell'energia.**

La detrazione è relativa alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2007.

Se gli interventi sono eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore, ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

### Interventi per i quali spetta l'agevolazione

Rientrano negli interventi agevolabili:

- **l'acquisto e installazione di motori elettrici con potenza compresa tra 5 e 90 kW;**
- **l'acquisto e installazione di variatori di velocità di motori elettrici con potenze comprese tra 7,5 e 90 kW.**

Per gli interventi sopra citati, la detrazione non compete a soggetti diversi dall'utilizzatore finale, né per motori ad elevata efficienza o variatori di velocità (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale, e, nel caso di sostituzione di motori, i vecchi apparecchi siano consegnati a recuperatori autorizzati che provvedano al riciclaggio.

### Adempimenti che consentono di usufruire della detrazione

Per usufruire della detrazione **per motori elettrici ad elevata efficienza** è necessario:

- ▶ **conservare ed esibire, su richiesta degli uffici finanziari, le fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente sostenute per il loro acquisto. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione;**
- ▶ **acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore**

A dimostrazione che un motore sia ad elevata efficienza è necessario che esso sia provvisto di un certificato del produttore che attesti, tramite prova di tipo, che il motore ha un rendimento a pieno carico conforme a quanto indicato nella tabella sotto riportata.

Motori ad elevata efficienza. Rendimenti minimi in funzione della potenza nominale

Potenza nominale kW	2 poli	4 poli
5,5	88,6%	89,2%
7,5	89,5%	90,1%
11	90,5%	91,0%
15	91,3%	91,8%
18,5	91,8%	92,2%
22	92,2%	92,6%
30	92,9%	93,2%
37	93,3%	93,6%
45	93,7%	93,9%
55	94,0%	94,2%
75	94,6%	94,7%
90	95,0%	95,0%

- **inviare, la scheda riepilogativa** riportata nella pagina seguente, **all'ENEA** o attraverso il sito internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), ottenendo ricevuta informatica, o tramite raccomandata semplice all'indirizzo *ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)*, specificando come riferimento: *Finanziaria 2007 motori elettrici*.

**L'invio della scheda deve avvenire entro il 29 febbraio 2008 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2007, mentre in tutti gli altri casi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.**

La scheda e la ricevuta dell'invio devono essere conservate, con l'altra documentazione, ed esibita in caso di controllo da parte degli Uffici finanziari.

**ALLEGATO B** (MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA) Foglio \_\_\_\_

Dati Richiedente: Nome Cognome o Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_  
 Via e numero civico \_\_\_\_\_  
 CF o Partita IVA se persona giuridica \_\_\_\_\_

Tipologia attività utente: (contrassegnare, nelle caselle sottostanti, la categoria di appartenenza)

Industria a un turno di lavoro	Industria a due turni di lavoro	Industria a tre turni di lavoro	Industria stagionale	Impresa artigiana
Grande distribuzione	Edificio pubblico o privato	Ospedale	Utente privato	Altro

Sito di installazione finale dei componenti di cui al presente elenco: \_\_\_\_\_

Pos	Codice d'identificazione motore ad elevata efficienza	Potenza nominale (kW)	Nuovo acquisto o sostituzione (1)	Spesa acquisto (€) (2)	Spesa installazione (€) (3)	Spesa totale (€)	Spesa detraibile (€) (4)
				A	B	A+B	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>TOTALE</b>							

Risparmio energetico totale annuo stimato a seguito dell'utilizzo dei componenti sopra riportati: \_\_\_\_\_ kWh.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ attesta sotto la propria responsabilità che i motori ad elevata efficienza di cui alla presente scheda rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2 e per essi è in possesso della documentazione tecnica richiesta nell'allegato A, dichiara inoltre che i componenti sostituiti sono stati trattati secondo quanto riportato nell'articolo 9.

Firma \_\_\_\_\_

(1) scrivere N per nuovo motore, S per motore sostituito.  
 (2) riportare la spesa di acquisto del motore come da articolo 3.  
 (3) riportare la spesa forfetaria di installazione come da articolo 3.  
 (4) riportare la spesa detraibile calcolata come da articolo 3.

Per usufruire della detrazione per **variatori di velocità** (inverter) è necessario:

- ▶ **conservare ed esibire**, su richiesta degli uffici finanziari, **le fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli variatori di velocità**, comprovanti le spese effettivamente sostenute per il loro acquisto. **Nel caso in cui i variatori di velocità vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo variatore di velocità, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione;**
- ▶ **inviare, la scheda riepilogativa** riportata nella pagina successiva, **all'ENEA** o attraverso il sito internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), ottenendo ricevuta informatica, o tramite raccomandata semplice all'indirizzo *ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)*, specificando come riferimento: *Finanziaria 2007 inverter*.

**ALLEGATO C** (VARIATORI DI VELOCITA' - INVERTER) Foglio \_\_\_\_

Dati Richiedente: Nome Cognome o Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_  
 Via e numero civico \_\_\_\_\_  
 CF o Partita IVA se persona giuridica \_\_\_\_\_

Tipologia attività utente: (contrassegnare, nelle caselle sottostanti, la categoria di appartenenza)

Industria a un turno di lavoro	Industria a due turni di lavoro	Industria a tre turni di lavoro	Industria stagionale	Impresa artigiana
Grande distribuzione	Edificio pubblico o privato	Ospedale	Utente privato	Altro

Sito di installazione finale dei componenti di cui al presente elenco: \_\_\_\_\_

Pos	Codice d'identificazione variatore di velocità	Potenza nominale (kW)	Macchina azionata (1)	Spesa acquisto (€) (2)	Spesa installazione (€) (3)	Spesa totale (€)	Spesa detraibile (€) (4)
				A	B	A+B	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>TOTALE</b>							

Risparmio energetico totale annuo stimato a seguito dell'utilizzo dei componenti sopra riportati: \_\_\_\_\_ kWh.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ attesta sotto la propria responsabilità che i variatori di velocità di cui alla presente scheda rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5.

Firma \_\_\_\_\_

(1) scrivere, a seconda dei casi, la seguente sigla abbreviata : V per ventilatore, P per pompa, CA per compressore aria, CF per compressore frigorifero, T per trasportatore, A per altro.  
 (2) riportare la spesa di acquisto del variatore di velocità come da articolo 6.  
 (3) riportare la spesa forfetaria di installazione come da articolo 6.  
 (4) riportare la spesa detraibile come da articolo 6.

**L'invio della scheda deve avvenire entro il 29 febbraio 2008 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2007, mentre in tutti gli altri casi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.**

La scheda e la ricevuta dell'invio devono essere conservate, con l'altra documentazione, ed esibita in caso di controllo da parte degli Uffici finanziari.

## ***Incentivi per la mobilità sostenibile***

I commi dal 224 al 228 ed il comma 236 della Legge 27 dicembre 2006 dispongono alcuni benefici finalizzati a creare un parco autoveicoli ecologico e diminuire l'inquinamento.

### **Soggetti ammessi ai benefici**

Sono ammessi agli incentivi previsti dalla finanziaria **tutti i cittadini** che intendono:

- sostituire autovetture e autocarri Euro 0 ed Euro 1 con altri veicoli di categoria Euro 4 ed Euro 5 e motocicli Euro 0 con altri di categoria Euro 3
- acquistare autovetture o autocarri con alimentazione a gas, Gpl, motore elettrico o ad idrogeno
- rottamare autovetture Euro 0 ed Euro 1, senza effettuare alcun nuovo acquisto.

### **Agevolazioni previste**

#### **► Sostituzione autovetture**

**Chi sostituisce autovetture immatricolate come Euro 0 ed Euro 1 con altre immatricolate come Euro 4 ed Euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, ha diritto ad un contributo di 800 euro e all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, per due anni. L'esenzione diventa triennale se gli autoveicoli acquistati hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc.**

L'esenzione triennale dal pagamento delle tasse automobilistiche si applica, **indipendentemente dalla cilindrata, alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, è formato da almeno sei componenti, che non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.**

**Il contributo di 800 euro è riconosciuto dallo stesso concessionario che provvede a scontarlo dal prezzo di acquisto.**

**Questi incentivi sono riconosciuti per i veicoli nuovi che risultano acquistati a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; come da contratto stipulato dal venditore e l'acquirente e immatricolati entro il 31 marzo 2008.**

#### **► Sostituzione di autocarri**

**Chi sostituisce un autocarro immatricolato Euro 0 o Euro 1 con un nuovo veicolo a minore impatto ambientale, immatricolato come Euro 4 o Euro 5, che ha la medesima categoria e lo stesso peso complessivo, non superiore a 3,5 tonnellate, del veicolo sostituito, ha diritto ad un contributo di 2.000 euro.**

**Il contributo di 2.000 euro è riconosciuto dallo stesso concessionario che provvede a scontarlo dal prezzo di acquisto.**

**Il contributo è riconosciuto per i veicoli nuovi che risultano acquistati a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; come da contratto stipulato dal venditore e l'acquirente e immatricolati entro il 31 marzo 2008.**

#### **► Sostituzione di motocicli**

**Chi sostituisce un motociclo, di cilindrata superiore a 50 cc, appartenente alla categoria Euro 0, con un motociclo nuovo di categoria Euro 3 ha diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni e allo sconto di 80 euro sulle spese di rottamazione.**

**Lo sconto di 80 euro è riconosciuto dal venditore che recupera successivamente questo importo dallo Stato.**

Questi incentivi sono riconosciuti per i motocicli nuovi che risultano acquistati a decorrere dal 1 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, come da contratto stipulato dal venditore e l'acquirente e immatricolati entro il 31 marzo 2008.

► **Acquisto autovetture o autocarri con alimentazione a gas, Gpl, motore elettrico o ad idrogeno**

Chi acquista un'autovettura o un autocarro (di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate) nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ad idrogeno ha diritto ad un contributo di 1.500 euro, che sale a 2.000 euro se le emissioni di CO2 sono inferiori a 120 grammi per chilometro.

Queste agevolazioni possono essere cumulate con quelle previste per la sostituzione di autovetture o autocarri.

Gli incentivi sono riconosciuti per i veicoli nuovi che risultano acquistati a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009; come da contratto stipulato dal venditore e l'acquirente e immatricolati entro il 31 marzo 2010.

► **Rottamazione autovetture**

Chi rottama un'autovettura immatricolata come Euro 0 o Euro 1, consegnandola ad un demolitore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 ha diritto ad uno sconto sul costo della rottamazione fino a 80 euro.

Coloro che effettuano la rottamazione senza acquistare un nuovo veicolo, se non risultano intestatari di altri veicoli registrati, possono richiedere, quale ulteriore agevolazione, il rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio.